



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 28.3.2023 , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9442/2021 R.G. vertente tra

c.f.:

con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA

EMANUELE;

RICORRENTE

e

CNR CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE in persona del legale rappresentante p.t.
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI ,

RESISTENTE

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data il ricorrente in epigrafe , premesso di essere dipendente del CNR dal presso l'Istituto di , con inquadramento nel profilo di ricercatore di III livello professionale II fascia del ccnl relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, deduceva di aver partecipato al Bando n. indetto dal CNR con il quale era stata indetta la procedura selettiva ai sensi dell'art. 15 co. 5 del CCNL 07.04.2006 per l'attribuzione di complessivi n. posti per la progressione di livello nel profilo di primo ricercatore II livello professionale, di cui, n. posti da destinare all'area strategica "ingegneria dei sistemi e delle comunicazioni" ; che tale procedura , riservata ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2020, prevedeva , tra l'altro (Art.5 del Bando) la valutazione di titoli e l'ente , con provvedimento del 12.04.2021, gli comunicava l'esclusione dalla procedura selettiva avendo conseguito il punteggio di 40/70 , inferiore al minimo richiesto di 49/70

dall'art. 5 comma 10 del Bando per l'ammissione al colloquio, avendo la Commissione , in particolare, attribuito il punteggio complessivo per *A.1 Prodotti scelti* di 15/30 e per *A.2 Ulteriori prodotti della ricerca* di 7,5/15, oltre a 17,5/25 per curriculum (non oggetto di contestazione).

Difatti l'istante lamentava l'erronea valutazione dei titoli in riferimento a tali voci ed , in particolare, il fatto che in relazione ai "prodotti scelti" la commissione aveva escluso, in parte, la pertinenza delle pubblicazioni indicate rispetto *all'area delle tematiche della Declaratoria dell'Area Strategica Ingegneria dei Sistemi e delle Comunicazioni*. Infatti la stessa commissione aveva reputato tutti e 10 lavori presentati dal ricorrente solo *parzialmente attinenti* all'area strategica del bando per cui ogni lavoro era stato moltiplicato per un fattore 0.5 , conducendo ad un punteggio complessivo di 15 che aveva pregiudicato l'ammissione alla prova orale . Egualmente, in ordine agli ulteriori titoli rappresentati da *Ulteriori prodotti della ricerca* la commissione anziché attenersi ad una valutazione globale della produzione scientifica del candidato in modo che il giudizio fosse motivato e tenesse conto *della qualità, originalità, innovatività e continuità della produzione scientifica nel suo complesso*, così come previsto dal bando effettuava la valutazione, a seguito della conoscenza della generalità dei concorrenti, anche sulla base del criterio di "*pertinenza all'area strategica di riferimento*" non previsto dal bando.

Pertanto l'istante- dedotta la violazione, erronea e falsa applicazione dei criteri di valutazione della Commissione esaminatrice in quanto inosservante dei principi di correttezza e buona fede nonché la violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost. , - chiedeva all'adito Tribunale di Napoli di :

1) accertare e dichiarare l'erroneità della valutazione de i titoli A.1 Prodotti Scelti e A.2. Ulteriori prodotti della ricerca del ricorrente, previa eventuale disapplicazione del decreto di approvazione definitiva della graduatoria e dei verbali della commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui al Bando n. 315.21 ai sensi dell'art. 15 co. 5 del CCNL 07.04.2006 per l'attribuzione di 14 posti per la progressione di livello nel profilo di primo ricercatore II livello professionale da destinare all'area strategica "ingegneria dei sistemi e delle comunicazioni";

2) condannare il CNR e la Commissione di esame a rideterminare il punteggio del ricorrente con riferimento alla valutazione dei titoli nei termini specificati ritenendo la piena attinenza all'area strategica del bando dei titoli A.1 Prodotti della ricerca, con conseguente assegnazione del punteggio di 30 , o il diverso punteggio che il giudice vorrà ritenere di giustizia , e di valutare i titoli A.2 Ulteriori prodotti della ricerca, senza considerare la pertinenza all'area strategica del bando , ed ammetterlo di conseguenza alla fase del colloquio.di non discriminazione .Vinte le spese di lite.

Si costituiva l'amministrazione a mezzo dell'avvocatura il CNR che eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale e con varie argomentazioni in fatto e in diritto chiedeva il rigetto del ricorso.

Fissata udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. , acquisite le note di discussione e quelle di udienza tempestivamente prodotte ,la causa viene decisa con la presente sentenza depositata nel termine di legge.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

Preliminarmente ritiene il Tribunale che deve essere disattesa l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente.

Il giudice adito ritiene che essa sussista alla luce della pronuncia delle SS.UU. n. 8985 del 2018.

Vanno, al riguardo, preliminarmente ricordati i criteri di riparto tra giurisdizioni nella materia in questione: a) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto; b) a questa regola generale fanno eccezione le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 dello stesso art. 63 e le altre contemplate nel comma 1 cit. (di recente: Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27197 e Cass. SU 13 dicembre 2017, n. 29915); c) in base al medesimo comma 4 "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (nonchè, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi); d) per "procedure concorsuali di assunzione" - attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, perchè ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione - si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorchè vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in "aree" funzionali o categorie più elevate, con "novazione oggettiva" dei rapporti di lavoro (Cass. SU 26 marzo 2014, n. 7171; Cass. SU 20 dicembre 2016, n. 26270; Cass. SU 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425); e) infatti, ove sia identificabile una suddivisione in "aree" delle qualifiche in cui è suddiviso il personale delle PA - perchè prevista dalla legge (per i dirigenti, articolati anche in "fasce", e con la mediazione della contrattazione collettiva di comparto, per i vice-dirigenti) o perchè introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi collettivi nazionali di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40 cit. - la procedura selettiva di tipo concorsuale (concorsi c.d. "interni") per l'attribuzione ai dipendenti della qualifica superiore che comporti il passaggio da un'area ad un'altra ha una

connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali per l'assunzione", e vale a radicare - ed ampliare - la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al citato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, dando luogo ad un'ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo, richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze, che corrisponde ad un passaggio da un'area ad un'altra nel sistema classificatorio del personale (ex plurimis: (Sez. U, Ordinanza n. 10409 del 06/05/2013), Cass. SU 20 aprile 2006 n. 9164; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8522; Cass. SU 25 maggio 2010, n. 12764); f) restano invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1), perchè esse sono regolate da procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, dello stesso D.Lgs.; Cass. 11 dicembre 2007, n. 25839; Cass. SU 9 giugno 2011, n. 12543; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26270 cit.).

In particolare, è stato altresì affermato, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7218 del 13/03/2020).

Nella specie, l'art. 15 comma 1 del ccnl Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, prevede che:

«1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:

1 – Dirigente di ricerca;

2 – Primo ricercatore;

3- Ricercatore»

Stante la chiara affermazione nel contratto collettivo dell'omogenea professionalità e quindi dell'unicità dell'organico, articolato su tre livelli, va pertanto affermata la giurisdizione del giudice

ordinario e stante l'appartenenza della controversia alla materia del pubblico impiego l'applicabilità del rito del lavoro.

In particolare, nel caso di specie, in base alla sentenza n. 8985 del 2018, va detto che sono "...devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 15 del c.c.n.l. ASI del 29 novembre 2007, giacché tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al d.lg. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un'omogenea professionalità e all'interno di un unico organico, dunque in modo nuovo e diverso rispetto al sistema di classificazione vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego che era caratterizzato da distinti livelli di professionalità e da progressioni verticali tra i diversi livelli configurate come veri e propri mutamenti di "area", come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente c.c.n.l. 21 febbraio 2002 Comparto Enti di ricerca. Il giudice amministrativo, proprio alla luce dei principi espressi da tale sentenza, ha declinato la propria giurisdizione con riferimento ad analoga selezione avente ad oggetto la progressione da primo ricercatore a dirigente di ricerca di I livello del CNR (cfr. sent. n. 5284 del 19.5.2020; in senso conforme sentenze n. 7562/2019 , n.12377/2020; n. 8620/2021). Il TAR ha, infatti, rilevato la perfetta sovrapposibilità dell'art. 15 del CCNL ASI rispetto all'art. 15 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile del 2006 e ne ha inferito, dunque, che, anche nell'ambito delle selezioni per il passaggio da un profilo a quello immediatamente superiore disposte ai sensi dell'art. 15 di quest'ultimo contratto, sussiste esclusivamente una progressione c.d. orizzontale nell'ambito della medesima area professionale. D'altronde, tanto è espressamente previsto dall'art. 15 in questione rubricato "opportunità di sviluppo professionale" il quale ha previsto, ai commi 1 e 2 che "il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli denominati: 1 – Dirigente di ricerca; 2 Primo ricercatore; 3 Ricercatore".

Del resto il fatto che non trattasi di novazione del rapporto depone il fatto che il bando non provvede la stipula di un nuovo contratto di lavoro ma la sola "nomina dei vincitori" con inquadramento nel profilo professionale di Primo Ricercatore II livello professionale da destinare all'area strategica "ingegneria dei sistemi e delle comunicazioni".

Nel merito l'odierno giudicante ritiene di aderire all'orientamento espresso da questo stesso Tribunale in pronuncia attinente a giudizio cautelare, definito con ordinanza collegiale del 28.7.2021, in procedimento attivato proprio nell'ambito della medesima selezione del CNR ancorchè relativo ad altro profilo professionale.

Nella fattispecie in esame l'istante lamenta che , a fronte dell'assegnazione del punteggio di 40 nella fase preliminare di valutazione dei titoli, avrebbe meritato quanto meno l'assegnazione di un punteggio superiore tale da consentirgli l'ammissione alla successiva fase del concorso (colloquio orale) per cui era richiesto il raggiungimento quantomeno del punteggio di 49.

Orbene l'odierno giudicante ritiene fondate le doglianze del ricorrente nella parte in cui in la Commissione giudicatrice ha escluso il dalla fase successiva del concorso per lo scarto di 9 punti, attribuendogli per le pubblicazioni il punteggio di 15/30 e non quello di 30/30.

In linea generale, pur non disconoscendo alla Commissione giudicatrice una discrezionalità tecnica nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte dai candidati, è indubbio che la stessa deve improntare la condotta valutativa a canoni di correttezza e buona fede nel dare attuazione delle disposizioni del bando del concorso.

Del resto tali principi di natura civilistica devono ritenersi recepiti dall'azione amministrativa, così come prevista dall'articolo 1 della legge 241/90 , legge modificata ed integrata dalla legge 15/05, che deve essere improntata non solo ai canoni della trasparenza e pubblicità, ma a principi di derivazione civilistica, posto che la regola generale è che i poteri pubblici ed il cittadino si muovono sullo stesso piano, con ciò rinunciando definitivamente all'agire pubblico come espressione del potere autoritativo.

Orbene, richiamandosi espressamente il bando nella premessa proprio alla legge n.241/90 e successive modifiche , è innegabile che la Commissione giudicatrice , proprio laddove è elevato il livello di discrezionalità tecnica (valutazione delle pubblicazioni scientifiche) debba conformare i suoi comportamenti ai richiamati canoni di trasparenza , pubblicità, correttezza e buona fede.

Nel caso di specie, pur non dovendosi attribuire al giudice ordinario il potere di sostituirsi all'organo chiamato a esprimere un giudizio tecnico sulle pubblicazione dei candidati, non può ritenersi conforme ai detti criteri la valutazione delle pubblicazioni del candidato . laddove – seppur al limitato risultato di escluderlo dalle fasi successive del concorso- le medesime pubblicazioni (nel numero di dieci) siano state giudicate tutte indistintamente come *parzialmente attinenti* . Va detto che in relazione ai Titoli l'art. 5 del bando prevede , con specifico riferimento ai prodotti della ricerca (Pubblicazioni , brevetti e altri prodotti scientifici), le modalità di scelta e di inserimento da parte dei candidati (vedi comma 3 punto A.) e la disciplina del procedimento valutativo disponendo:

...3. Ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera A.1 (Prodotti Scelti), i candidati, entro il termine di 10 giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri di valutazione dei titoli, dovranno dichiarare i 10 titoli che intendono sottoporre all'esame della Commissione come "prodotti scelti", da individuare tra quelli già indicati nel proprio curriculum

professionale. A tale scopo i candidati dovranno nuovamente accedere alla piattaforma selezioni online ed inserire in procedura (allegando singolarmente i relativi file in formato Pdf) 10 prodotti scelti, intesi quali espressione della loro migliore produzione scientifica. I candidati devono, altresì, allegare l'elenco dei suddetti prodotti comprensivo della esatta denominazione del titolo e con l'indicazione della corrispondente posizione numerica riportata nel curriculum professionale. Non saranno valutati i prodotti scelti non inseriti in procedura secondo le modalità sopra indicate. La procedura informatica non consentirà l'inserimento di un numero di prodotti scelti superiore a 10.

4. A tutti i candidati sarà data comunicazione individuale, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, dell'avvenuta pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli.

5. La Commissione valuterà preliminarmente i 10 prodotti scelti presentati dai candidati. In sede di valutazione la Commissione terrà anche conto della pertinenza dei prodotti scelti all'area strategica del bando.

6. L'accesso alle fasi di valutazione successive sarà consentito ai soli candidati che conseguano nella valutazione dei titoli di cui alla categoria A.1 il punteggio minimo di 15/30.

7. Al termine della valutazione dei prodotti di cui alla categoria A.1 la Commissione comunica al Responsabile del Procedimento l'elenco dei candidati che hanno riportato un punteggio inferiore a 15/30 unitamente alle relative schede individuali di valutazione. Il Responsabile del Procedimento disporrà l'esclusione dei candidati con proprio provvedimento.

Con riferimento alla valutazione l'art. 4 comma 7 del bando prevede

7. Nel determinare i criteri di valutazione la Commissione terrà conto delle declaratorie dell'area strategica, come enucleate nell'allegato C) al presente bando.

La commissione giudicatrice ha appunto individuato i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio per il bando 315.21 (all. C) disponendo con riferimento alla "pertinenza" tale griglia di punteggio
Pertinenza del lavoro con l'area strategica del bando

Pertinenza	Attinente	Parzialmente Attinente	Non Attinente
Punti	1	0.5	0.1

Orbene la censura del ricorrente si incentra proprio sulla valutazione del parametro "pertinenza" in forza del quale le dieci pubblicazioni del sono state tutte considerate *parzialmente attinenti*, così da determinare l'applicazione del coefficiente 0,5 con conseguente dimezzamento del punteggio base di 30,00 e l'assegnazione di quello 15,00 (ridotto appunto dell'0,5).

Senza entrare nel sindacato di merito operato dalla Commissione per attribuire il punteggio è palese che appare del tutto incerta l'individuazione dei criteri posti a base del giudizio di parziale

attinenza; tale valutazione doveva essere comunque motivata da parte della Commissione secondo i cennati principi di trasparenza, buona fede e correttezza.

Orbene è bene sottolineare che il responsabile del procedimento ha effettuato la mera comunicazione del punteggio complessivo, mentre dal verbale (n. 3 del 26.11.2020) risulta la scheda valutativa del _____ insieme a quella di altri concorrenti , con indicazione del punteggio per i “prodotti della ricerca” e “ per ulteriori prodotti della ricerca”.

Tale verbale, conforme è quello n. 10 del 5.2.2021 , è incontestabilmente l’unico documento attraverso il quale poter rilevare la motivazione dell’attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni prodotte nonché l’applicazione dei fattori di moltiplicazione correttivi (1, 0,5 e 0) rispettivamente per pubblicazione *attinente* , *parzialmente attinente* e *non attinente*.

Orbene la detta sintetica scheda valutativa (un semplice prospetto non sottoscritto) riporta, oltre alla individuazione delle dieci pubblicazioni del _____ , semplici dati numerici senza che possano evincersi da essa né da alcun altro atto concorsuale (comunque non consegnato all’istante né prodotto in sede giudiziale dal CNR) i parametri e/o i criteri adoperati per emettere il giudizio di “attinenza” delle pubblicazioni.

Ciò che appare di maggior rilievo, nel sottolineare la carenza nella valutazione delle pubblicazioni del candidato _____ così come quella degli altri candidati , è l’impossibilità di ricavare il filo del percorso logico e tecnico che avrebbe seguito la Commissione giudicatrice per qualificare come “parziale” l’attinenza dei “*prodotti*” della ricerca indicati dall’istante. Invero il concetto di “parzialità” dell’attinenza risulta affermato in maniera apodittica senza alcuna indicazione di specifici dati che possano spiegare , né da un punto di vista quantitativo né qualitativo , tale scelta peraltro decisiva , per come detto, ai fini del risultato finale.

Con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli va detto che il richiamato art. 3 prevedeva la pubblicazione sul sito del CNR la indicazione di tali criteri.

Al riguardo va sottolineato che nel concorso in esame trova applicazione il d.P.R. 487/94 (richiamato anche dal bando), con cui è stato approvato il “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego*” che all’art. 12, comma 1, titolato “*Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*” stabilisce, tra altro, che “*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove* ” . In tale ottica la giurisprudenza amministrativa di recente ha affermato che *l’art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1997, nel recepire i contenuti dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, stabilisce testualmente che la commissione esaminatrice ha l’obbligo di*

stabilire "i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove", correlando espressamente l'attribuzione dei punteggi all'applicazione dei criteri previamente predeterminati. (Consiglio di Stato 29.1.2021) . La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione. L'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (ex multis, Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)" (cfr. in terminis, Cons. Stato, n. 495/2019).

Orbene , venendo alla situazione in esame , la Commissione in maniera assertiva, senza lasciare spazio a qualsivoglia possibilità di verifica della correttezza dell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, non opera alcuna distinzione tra tutte le 10 pubblicazioni prodotte e si limita ad attribuire il giudizio di *parziale attinenza* senza alcun riferimento a criterio predeterminato di valutazione tecnica.

Ne consegue che in relazione alla valutazione dei titoli "Prodotti della ricerca" deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio di 30,00 atteso che – in difetto di motivati elementi di segno avverso – le pubblicazioni sono da ritenersi tutte *pienamente attinenti* e perciò meritevoli dell'attribuzione del punteggio 1 e non 0,5 per ciascuna di esse.

L'attribuzione di tale maggiore punteggio consente al _____ di raggiungere il punteggio di 55/70 (30+7,5,+17,5) , ben superiore a quello minimo di 40 previsto dal bando per la partecipazione alla fase successiva della selezione rappresentata dal colloquio .

In ragione del raggiungimento del punteggio minimo per il passaggio alla prova orale restano assorbite le ulteriori doglianze del ricorrente con riguardo alla valutazione dei titoli A.2 *Ulteriori prodotti della ricerca*.

Pertanto , accertata l'illegittimità dell'esclusione della piena attinenza delle pubblicazioni depositate dal _____ e attribuito il punteggio di 55 ai sensi del bando di concorso e dell'allegato prodotto, deve essere ordinato al CNR di attribuire al candidato _____ il punteggio 55/70 e per l'effetto ammettere lo stesso alla fase successive della selezione rappresentata dal colloquio ai sensi dell'art. 5 comma 10 del bando.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

Il Giudice Unico del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede :

in accoglimento del ricorso , in relazione al Bando n. 315.21 per la progressione di livello nel profilo di primo ricercatore II livello professionale da destinare all'area strategica "ingegneria dei sistemi e delle comunicazioni", condanna il CNR resistente a riconoscere in relazione alla valutazione dei titoli il punteggio di 30,00 per la piena attinenza delle pubblicazioni prodotte dal candidato

ordina, per l'effetto, all'ente resistente di ammettere lo stesso alla fase successiva del detto concorso ai sensi dell'art. 5 comma 10 del richiamato Bando .

Condanna il CNR al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessive Euro compensi oltre contributo unificato, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con attribuzione .Si comunichi.

Napoli,26/04/2023

Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella